# REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/81 DELLA COMMISSIONE

**del 15 ottobre 1981**

**che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980/1981**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2923/81 [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati; che, in particolare, i prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola A I, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento dall'inizio della campagna; che sussiste pertanto la prima condizione richiesta dall'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i tipi di vino da tavola A I, R I e R II durante il periodo di riferimento;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un determinato quantitativo di vino, e dall'altro la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione sul mercato del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in previsione di un ristabilimento del mercato; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia non consentire il raggiungimento dell'obiettivo voluto; che deve essere conseguentemente prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento dev'essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2852/81 del Consiglio [5]; che, a norma degli articoli 2, 3 e 10 di detto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di fornitura e delle dichiarazioni di approvazione degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, è corrisposto un aiuto il cui importo dev'essere fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di fornitura e nelle dichiarazioni;

considerando che, nel settore vitivinicolo, tutte le misure d'intervento sono applicate in Grecia agli stessi livelli di prezzo in vigore negli altri Stati membri; che, nella fattispecie, ogni rischio di deviazione di traffico sembra escluso a motivo delle limitate capacità di distillazione della Grecia e della mancanza di correnti di esportazione verso tale paese di vini destinati alla distillazione; che, onde garantire l'applicazione uniforme delle misure d'intervento in tutta la Comunità, occorre pertanto fissare, per le distillazioni effettuate in Grecia, prezzi e importi calcolati sulla base dei prezzi d'orientamento validi nella Comunità a nove;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2852/81, l'aiuto è versato ai beneficiari entro un termine limitato per consentire loro di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto; che è pertanto opportuno disporre che il versamento sia effettuato entro i trenta giorni successivi alla distillazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81 ha istituito un regime di cauzioni allo scopo di anticipare il pagamento degli aiuti pur tutelando gli organismi d'intervento contro il rischio di pagamenti indebiti; che è pertanto opportuno precisare i termini per il pagamento degli anticipi nonché i termini e le modalità per lo svincolo della cauzione;

considerando che occorre prevedere le condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori;

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
[3] GU n. 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[4] GU n. L 291 del 12. 10. 1981, pag. 1.
[5] GU n. L 280 del 2. 10. 1981, pag. 2.

considerando che gli organismi d'intervento, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2852/81, e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che, per conseguire le loro finalità, i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione, del 23 novembre 1979, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2629/81 [2];

considerando che l'acidità volatile del vino subisce, nel corso del periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite previsto dal regolamento (CEE) n. 3243/80 della Commissione [3], fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi; che è opportuno ammettere che, al momento della conclusione di contratti di magazzinaggio di quattro mesi, a condizione che il vino oggetto del nuovo contratto sia lo stesso che formava oggetto del contratto precedente, il vino sia considerato rispondente ai requisiti prescritti anche se il tenore in acidità volatile è superiore a quello previsto dal regolamento citato, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in parola non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnica;

considerando che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77, il nuovo tasso rappresentativo per il marco tedesco fissato dal suddetto regolamento è applicabile, nel settore del vino, dal 16 dicembre 1981; che, tuttavia, per le misure di distillazione, possono essere previste altre date;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono applicabili oltre il 15 dicembre 1981; che, per evitare discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre prevedere un tasso rappresentativo unico per tutti i versamenti relativi alle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento; che, poiché i contratti di magazzinaggio, previsti da quest'ultimo, sono stati conclusi nel corso della campagna 1980/1981, è opportuno adottare l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1980/1981 di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

*Articolo 2*

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1981.

2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono:

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1980/1981, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9;

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui all'articolo 10, per un periodo da stabilirsi.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è:

— per i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134, quello risultante dalla somma dei quantitativi iscritti nella loro dichiarazione di raccolto e dei quantitativi iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti dopo la data della presentazione della dichiarazione di raccolto a partire da prodotti che figuravano nella suddetta dichiarazione;

— per i produttori non soggetti all'obbligo di cui al primo trattino, quello indicato nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e da essi ottenuti mediante vinificazione di mosto acquistato.

4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica,

[1] GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
[2] GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 14.
[3] GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 12.

possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino è rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento per il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 e il 15 gennaio 1982.

*Articolo 3*

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2852/81 e del presente regolamento.

2. I vini che possono essere oggetto della distillazione sono

— quelli che sono stati oggetto di magazzinaggio a lungo termine

— o altri dello stesso tipo che sono stati prodotti dal titolare del contratto di magazzinaggio.

Nel caso di cui al secondo trattino, il quantitativo di vino che è oggetto del contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81, o alla dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento può superare il quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), purché la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare non sia inferiore a 10 % vol e il quantitativo totale di alcole contenuto in tale vino non superi quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio ammesso alla distillazione.

*Articolo 4*

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, nonché le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono presentate non oltre il 15 gennaio 1982.

2. Al più tardi trenta giorni dopo la ricezione della domanda o della dichiarazione di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente comunica agli interessati il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate tra il 1° ottobre 1981 e il 30 giugno 1982.

*Articolo 5*

1. Nei contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono indicati :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da tavola da distillare o da trasformare in vino alcolizzato ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o dell'elaboratore di vino alcolizzato o la ragione sociale della distilleria o dell'impresa di elaborazione di vino alcolizzato ;

e) l'indirizzo della distilleria o dell'impresa di elaborazione di vino alcolizzato.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 nonché il contratto di fornitura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, dello stesso regolamento recano almeno gli elementi seguenti :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da tavola da distillare ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) l'indirizzo della distilleria.

3. Colui per conto del quale è effettuata la distillazione è equiparato al distillatore.

*Articolo 6*

1. Il prezzo di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a :

— 2,26 ECU per % vol e per hl, per vini da tavola appartenenti al tipo A I e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con essi ;

— 2,45 ECU per % vol e per hl, per i vini da tavola appartenenti ai tipi R I e R II e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con i vini di questi tipi.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è fissato per :

a) i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino, a :

— 1,64 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,59 ECU per % e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento ;

b) i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino, a :

— 1,83 ECU per % vol e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,78 ECU per % e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I versamenti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono effettuati al più tardi trenta giorni dopo che si siano verificate le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2852/81 e qualora non sia seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), dello stesso regolamento, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi trenta giorni dopo l'entrata in distilleria del quantitativo totale di vino oggetto del contratto.

5. L'anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81 è versato entro i trenta giorni successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione e, se del caso, della prova di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), dello stesso regolamento.

6. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2852/81, la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo trattino, dello stesso regolamento sono apportate al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data ultima di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tuttavia, se le prove di cui al primo comma sono apportate dopo la scadenza del termine ivi indicato ma anteriormente al 1° marzo 1983, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione e la differenza è incamerata.

Se le prove in causa non sono apportate anteriormente al 1° marzo 1983, la cauzione è incamerata totalmente.

7. La conversione in moneta nazionale degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido per il settore vinicolo il 31 agosto 1981.

*Articolo 7*

1. Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81, l'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata al più tardi entro il 30 aprile 1982.

2. Il versamento di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuato entro le due settimane successive all'entrata negli impianti di elaborazione del quantitativo totale di vino oggetto del contratto.

3. La distillazione del vino alcolizzato di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2852/81 è effettuata entro il 30 luglio 1982.

4. I versamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2852/81 sono effettuati:

— se è seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della prova dell'avvenuta distillazione della totalità del vino alcolizzato elaborato dal vino che forma oggetto del contratto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento in causa;

— se è seguita la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera a), dello stesso regolamento, entro le due settimane successive alla presentazione delle prove dell'avvenuta costituzione della cauzione e dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo d'acquisto.

*Articolo 8*

Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2852/81, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto di 86 % vol o più o in un prodotto di 85 % vol o meno.

*Articolo 9*

1. Entro e non oltre il 28 febbraio 1982 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vini che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2852/81, da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 30 settembre 1982, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori o degli elaboratori e le misure adottate al riguardo.

*Articolo 10*

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono conclusi non oltre il 15 gennaio 1982.

Al momento della conclusione dei contratti di magazzinaggio a lungo termine, l'acidità volatile dei vini da tavola oggetto dei contratti di cui al primo comma, può essere superiore ai limiti prescritti dal regolamento (CEE) n. 3243/80.

Qualora il titolare di un contratto a lungo termine decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità di vino sotto

contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1980/1981.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

*Articolo 11*

1. Il regolamento (CEE) n. 2515/81 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato ai sensi del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*